MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

# Art. 2

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44

Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'elargizione e' corrisposta altresi' in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera a), subiscono il danno in conseguenza dell'attivita' svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive.". Per i casi previsti dall'articolo 1 e dal presente articolo l'elargizione e' concessa per eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. 1-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.000 milioni"

Versione in vigore dal 21 novembre 1993, non più in vigore dal 18 marzo 1999 · versione 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive |
| Estremi | Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-delle-vittime-di-richieste-estorsive/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-23-febbraio-1999-n-44/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it